

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PRESSO LA DISCARICA PER RSNP DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR). NUMERO GARA 6988249.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.
- Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO.
- Art. 3 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
- Art. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
- Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
- Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
- Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
- Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 9 – SUBAPPALTO.
- Art. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
- Art. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
- Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.
- Art. 13 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
- Art. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
- Art. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
- Art. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
- Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI.
- Art. 19 – SPECIFICHE TECNICHE.
- Art. 20 – REQUISITI MINIMI DELL’ARGILLA E CONTROLLI.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento da parte della Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la "Società") al "Fornitore" della fornitura, franco la discarica

sita in località Torretta di Legnago (VR), di argilla, da utilizzare per la formazione dei fondi vasca del lotto F e della copertura dei lotti D ed E della discarica, franco il Sistema Integrato di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in località Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c..

Il quantitativo complessivo presunto della fornitura oggetto dell'appalto, determinato in ragione dell'attuale fabbisogno della Società, è di :

- 118.000 tonnellate di argilla inorganica, appartenente ai gruppi CH o MH a bassissima permeabilità e proveniente da cava, per la realizzazione delle pendenze del fondo e della copertura della discarica, avente le caratteristiche minime indicate all' art. 19 del Capitolato Speciale D'Oneri;
- 66.000 tonnellate di argilla inorganica, appartenente al gruppo CH a bassissima permeabilità e proveniente da cava, per l'impermeabilizzazione del fondo delle vasche del lotto F della discarica, avente le caratteristiche minime indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale D'Oneri.

L'Impresa è altresì responsabile dell'argilla fornita ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

L'importo presunto posto a base di gara, per la fornitura del quantitativo stimato, ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 1.564.000,00 (euro unmilione cinquecentosessantaquattromila/00) oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Fornitura di 118.000 tonnellate di argilla proveniente da cava per la realizzazione delle pendenze del fondo e della copertura della discarica – CIG 7379771BAC - importo a base di gara pari a euro 1.003.000,00 oltre IVA.
- Lotto 2: Fornitura di 66.000 tonnellate di argilla proveniente da cava per l'impermeabilizzazione del fondo delle vasche del lotto F della discarica – CIG 7379783595 - importo a base di gara pari a euro 561.000, 00 oltre IVA

Considerata l'opzione del quinto, si indica il valore complessivo stimato di € 1.876.800,00 (euro unmilioneottocentosessantaseimilaottocento/00) oltre IVA, di cui € 00,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e il valore dei singoli lotti:

- Lotto 1: pari a euro 1.203.600,00 oltre IVA.
- Lotto 2: pari a euro 673.200, 00 oltre IVA

L'Impresa è altresì responsabile del prodotto fornito ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

L'importo complessivo della fornitura sarà quello offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, per la fornitura di ciascuno dei prodotti sopraelencati, resi franco discarica di Torretta a Legnago, ed esclusa la sola I.V.A..

Il prezzo é comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri, delle seguenti prestazioni:

- fornitura dell'argilla richiesta, come da specifiche tecniche di Capitolato Speciale d'Oneri;
- carico in cava, trasporto in discarica e scarico nella zona indicata dalla Società dell'argilla fornita;
- spese di laboratorio per determinazione dei parametri geotecnici, da effettuare prima della fornitura, presso laboratori indicati dalla Società.

La fornitura di ciascun prodotto, conforme alle prescrizioni indicate rispettivamente al successivo art. 19 del presente Capitolato, è comunque affidata a misura per l'importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La fornitura avrà una durata presunta di 24 mesi dalla comunicazione di inizio fornitura, variabile comunque in funzione dell'avanzamento delle opere di discarica e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio con la comunicazione della Società di avvio, che potrà contenere il primo ordine e che potrà essere contestuale o successiva alla stipula del contratto d'appalto.

La Società, ai sensi dell'Art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà chiedere al fornitore l'esecuzione anticipata della fornitura.

La fornitura dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dall'ordine di ciascun lotto parziale. La fornitura sarà svolta nei giorni feriali, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Il programma delle forniture giornaliere dovrà essere concordato con il responsabile di cantiere; il Fornitore dovrà in ogni caso garantire una fornitura giornaliera di 700 tonnellate. In caso di condizioni meteo avverse il programma delle consegne potrà essere momentaneamente sospeso dalla Società.

E' facoltà del Committente rallentare o sospendere il programma di consegna o comunque modificarlo sulla base delle sue specifiche necessità.

La quantità conferita sarà verificata a destino, facendo fede il valore riscontrato presso la pesa della discarica di Torretta gestita dalla Società.

È comunque facoltà della Società dar corso all'esecuzione della Fornitura anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il tempo della prima consegna.

La consegna dei fondi predisposti per il Lotto F potrà essere fatta separatamente per ciascuna delle quattro vasche, pertanto l'esecuzione della fornitura è fissato in 12 giorni naturali consecutivi per ognuna delle quattro vasche per le quali è prevista la posa dell'argilla.

La Società provvederà a dare comunicazione della conclusione della fornitura per raggiunto quantitativo complessivo.

L'eventuale firma di documenti di trasporto da parte del personale della Società, non costituisce atto di accettazione della fornitura o di una sua parte.

In caso di mancato rispetto del programma delle consegne parziali, la Società, al primo inadempimento, rivolgerà diffida al Fornitore e, dal secondo inadempimento compreso, applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre

dodici (12) giorni dalla data indicata nell'ordine, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza, ivi compreso il rimborso dei maggiori costi di approvvigionamento dell'argilla da terzi.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Per la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri, sarà riconosciuto il prezzo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

Il suddetto prezzo si intende, al netto dell'IVA, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il Fornitore emetterà fattura mensile di importo pari agli ordini eseguiti, per l'importo determinato moltiplicando il Prezzo Unitario in Fattura per le tonnellate verificate ed accettate dalla Società presso la pesa della discarica, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

La fattura emessa sarà liquidata a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell'organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a centoventi (120) giorni Data Fattura Fine Mese.

Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni

Data Fattura Fine Mese.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per lo scarico dell'argilla fornita;
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- alle prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e campionamenti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Oneri e per le ulteriori verifiche che la Società riterrà di dover richiedere;
- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o private per il trasporto e la consegna dell'argilla;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle peculiarità dei luoghi di consegna dell'argilla, consistenti nel Sistema Integrato di trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni,

fotografie, filmati;

- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalla stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

La Società comunica al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di trasporto e scarico del prodotto all'interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR):

- incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori;
- rischio da esposizione a polveri all'interno del sito;
- rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della Società in manovra nell'area di scarico (discarica o piazzale).

Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore

rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il coordinamento delle operazioni di scarico mediante proprio personale preposto a terra in caso di scarico in luoghi con presenza di più di un mezzo in manovra.

Il Fornitore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione della fornitura l'elenco di tutti i rischi presenti e dovrà adottare tutte le misure di prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque nell'effettuazione della fornitura.
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare

immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal Responsabile Tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo

presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, come disposto all'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della Fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto, contenente una specifica clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.

Nell'ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull'importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a

conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all'Art. 3;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre dodici (12) giorni dalla data indicata nell'ordine, di cui all'Art. 3;
- la consegna di argilla risultata gravemente difforme;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 5;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 7;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 8;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 9;

- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.2016/679, si informano le imprese partecipanti alla gara che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
 - adempimenti contabili e fiscali;
 - gestione del credito;
 - ricerche di mercato;
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili esterni del trattamento:
 - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
 - studi legali;
 - istituti di credito;
 - società di informazioni economiche;

- società di revisione del bilancio;
- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
 - di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
 - la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

ART. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società Legnago Servizi S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge n. 190/2012.

La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo <https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento

contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di pubblicazione del bando ed esito di gara pari a :

- per il LOTTO 1 € 1.051,68 (euro millecinquantuno/68)
- per il LOTTO 2 € 588,23 (euro cinquecentoottantotto/23)

saranno rimborsate alla Società dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, previo dettaglio mediante presentazione di copia delle fatture ricevute dalla Società.

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

ART. 19 – SPECIFICHE TECNICHE

LOTTO 1: Argilla per la realizzazione delle pendenze, degli argini perimetrali e della copertura della discarica

Per la formazione delle livellette, il riempimento dei fossi colatori, la realizzazione delle pendenze, degli argini perimetrali e dell'impermeabilizzazione della copertura dei lotti di discarica, si prevede l'impiego di materiale argilloso avente le seguenti caratteristiche:

- permeabilità massima k pari a 10^{-8} m/s;
- passante al setaccio 200 ASTM > 50 %;
- classificazione secondo la carta della plasticità di Casagrande nei gruppi CH o MH (Argille o Limi inorganici, WL > 50%).

Il materiale fornito dovrà inoltre essere privo di qualsiasi materia estranea quale terreno organico, piante, e privo di qualsiasi altro materiale non idoneo. Alla Direzione Lavori vanno consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti.

In particolare sarà eseguita da laboratorio geotecnico certificato a spese del Fornitore la verifica delle seguenti caratteristiche:

- classificazione geotecnica del materiale Casagrande nei gruppi CH o MH (Argille o Limi inorganici, WL > 50%);
- curva granulometrica - passante al setaccio 200 ASTM > 50 %;

- limiti di Atterberg - WL > 50%;
- permeabilità massima k pari a 10^{-8} m/s.

su un numero di campioni adeguato all'eterogeneità del materiale e per un minimo di 3 campioni per cava.

Tale studio sarà effettuato prima dell'inizio della fornitura. Sarà facoltà della Società, su richiesta della D.L., eseguire a spese del fornitore ulteriori campionamenti e controlli analitici sul materiale consegnato.

All'atto dell'offerta il Fornitore è comunque tenuto a presentare la dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 20.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento dell'argilla avente le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dal prezzo offerto dal Fornitore.

LOTTO 2: Argilla per l'impermeabilizzazione del fondo e rivestimento interno delle vasche del lotto F della discarica

Per l'impermeabilizzazione del fondo e per il rivestimento del paramento interno degli argini del lotto F di discarica, si prevede l'impiego di materiale argilloso omogeneo, privo di inerti grossolani e di materiale organico e torboso, avente le seguenti caratteristiche:

- permeabilità massima k pari a 10^{-9} m/s;
- passante al setaccio 200 ASTM (0.074mm) non inferiore all' 85 %;
- classificazione secondo la carta della plasticità di Casagrande nel gruppo CH (Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse) con WL > 50%;
- il materiale passante al vaglio 42 ASTM (0,42 mm) deve avere un indice di plasticità non inferiore al 18% ed essere classificato come argilla inorganica a media/alta plasticità.

Alla Direzione Lavori vanno consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti.

In particolare sarà eseguita da laboratorio geotecnico certificato a spese del Fornitore la verifica delle seguenti caratteristiche:

- classificazione geotecnica del materiale Casagrande nel gruppo CH (Argille

inorganiche di alta plasticità, argille grasse) con $WL > 50\%$;

- curva granulometrica - passante al setaccio 200 ASTM (0.074mm) non inferiore all' 85 %;
- limiti di Atterberg - il materiale passante al vaglio 42 ASTM (0,42 mm) deve avere un indice di plasticità non inferiore al 18% ed essere classificato come argilla inorganica a media/alta plasticità;
- permeabilità: il controllo della permeabilità in laboratorio sarà eseguito determinando la curva di costipamento del materiale secondo il metodo AASHTO Standard e ricavando quindi i provini per la prova di permeabilità nelle condizioni di umidità ottimale. Il coefficiente di permeabilità in laboratorio dovrà risultare non superiore a 10^{-9} m/s.

su un numero di campioni adeguato all'eterogeneità del materiale e per un minimo di 3 campioni per cava.

Tale studio sarà effettuato prima dell'inizio della fornitura. Sarà facoltà della Società, su richiesta della D.L., eseguire a spese del fornitore ulteriori campionamenti e controlli analitici sul materiale consegnato.

All'atto dell'offerta il Fornitore è comunque tenuto a presentare la dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 20.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento dell'argilla avente le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dal prezzo offerto dal Fornitore.

ART. 20 - REQUISITI MINIMI DELL'ARGILLA E CONTROLLI

Per la formazione delle livellette, il riempimento dei fossi colatori, la realizzazione delle pendenze, degli argini perimetrali e dell'impermeabilizzazione della copertura dei lotti di scarica, si prevede l'impiego di materiale argilloso avente le seguenti caratteristiche:

- permeabilità massima k pari a 10^{-8} m/s;
- passante al setaccio 200 ASTM $> 50\%$;
- classificazione secondo la carta della plasticità di Casagrande nei gruppi CH o

MH (Argille o Limi inorganici, WL > 50%).

Il materiale fornito dovrà inoltre essere privo di qualsiasi materia estranea quale terreno organico, piante, e privo di qualsiasi altro materiale non idoneo. Alla Direzione Lavori vanno consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti.

Per l'impermeabilizzazione del fondo e per il rivestimento del paramento interno degli argini del lotto F di scarica, si prevede l'impiego di materiale argilloso omogeneo, privo di inerti grossolani e di materiale organico e torboso, avente le seguenti caratteristiche:

- permeabilità massima k pari a 10^{-9} m/s;
- passante al setaccio 200 ASTM (0.074mm) non inferiore all' 85 %;
- classificazione secondo la carta della plasticità di Casagrande nel gruppo CH (Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse) con WL > 50%;
- il materiale passante al vaglio 42 ASTM (0,42 mm) deve avere un indice di plasticità non inferiore al 18% ed essere classificato come argilla inorganica a media/alta plasticità.

Le caratteristiche ed i requisiti di seguito descritti dovranno essere assolutamente costanti per tutto il materiale fornito.

Provenienza materiale

Il materiale fornito dovrà provenire esclusivamente da cava autorizzata, di cui deve essere fornita copia dell'autorizzazione.

Consegna

L'argilla dovrà essere resa scaricata nel luogo di stesa, indicato dal personale del Committente e comunque all'interno della scarica in costruzione. Ogni onere per carico, trasporto e scarico è integralmente a carico del Fornitore.

Controlli

Il Fornitore, prima dell'inizio della fornitura e a proprie spese, dovrà far effettuare da propri laboratori certificati di fiducia prelievi di campioni ed analisi per la verifica della rispondenza del materiale alle specifiche richieste di cui all'art. 19 del presente C.S.O. ; in corso di fornitura, la Società potrà ripeterlo successivamente, anche solo parzialmente, a proprie spese.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera,



che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Qualora l'esito fosse non positivo o il materiale consegnata risultasse visivamente non conforme (es. scarti di lavorazione, presenza di inerti grossolani , ecc...), il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi del precedente art. 15. In tal caso la Società potrà richiedere il recupero e l'allontanamento a spese del Fornitore di tutto il materiale non conforme, fatto salvo il riconoscimento alla Società di tutti i maggiori oneri sostenuti.

Il Fornitore avrà diritto al pagamento del solo materiale fornito conforme alle prescrizioni di cui al precedente art.19.

* * * * *